



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

<p>N. 51 del Reg.</p> <p>Data 30.12.2013</p>	<p>Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ,ai sensi dell'art. 194, comma 1 ,lett.a) del D.Lgs n. 267/2000-Presa d'atto e regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria</p>
--	---

L'anno **duemilatredici** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **16,30** e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in **sessione Non Urgente** che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	PRESENZA
1.LIUZZO VITTORIA	PRESENTE
2.CARROCCETTO CIRO	PRESENTE
3.BOSCO BETTINO	PRESENTE
4.CARDALI FORTUNATA	PRESENTE
5.CARRINI ANTONELLA	PRESENTE
6.FOTI BENEDETTO	PRESENTE
7.VIENI ROSALIA	PRESENTE
8.RUBINO BENEDETTO	PRESENTE
9.ZIINO FILADELFIO	PRESENTE
10.SCIANO' ANTONINO	ASSENTE
11.MANCUSO MARIAROSA	PRESENTE
12.SAVIO ANTONIO	PRESENTE
13.REGALBUTO PINA	ASSENTE
14.REALE BENEDETTO	PRESENTE
15.CARROCCETTO FELICIA	PRESENTE

Consiglieri: Assegnati: 15
 In carica: 15

Assenti: 2

Presenti: 13

Presiede il Sig. Liuzzo Vittoria , in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Stancampiano dott.ssa Carmela .

La seduta è pubblica.

Nomina scrutatori i Signori :

E' presente il Sindaco.



E' presente in aula l'assessore Dott.ssa Ghitti

Il Presidente, la lettura della proposta ad oggetto :” Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ,ai sensi dell’art. 194, comma 1 ,lett.a) del D. Lgs.

n. 267/2000-Presa d’atto e regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell’Autorità Giudiziaria - € 499.101,84”,precisando che si tratta di una mera presa d’atto.

Il Consigliere Bosco chiede se è possibile uscire da questa situazione debitoria , e, se dopo queste riconosciute ci siano ulteriori somme da pagare.

Il Vice Sindaco precisa che si stanno valutando diverse soluzioni, abbiamo dato mandato all’avv. Manasseri di studiare e relazionare in ordine al procedimento Mancuso che costituisce per l’Ente una vera e propria “spada di Damocle”.

Il consigliere Savio precisa che il procedimento sopra detto costituisce per gli attori una vera e propria fonte di guadagno , infatti gli interessi del loro credito vengono calcolati da quando si è formato il titolo fino al soddisfo, così come gli altri crediti, pertanto, la famiglia Mancuso non ha interesse ad addivenire ad un soluzione bonaria.

A questo punto entra in aula il Sindaco.

Si allontana il consigliere Ziino.

Il Presidente pone ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:

Peresenti n. 12 consiglieri comunali

N.4 Astenuti (Carrocetto-Savio-Mancuso-Reale)

N. 8 Voti Favorevoli

OGGETTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione ad oggetto : “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ,ai sensi dell’art. 194, comma 1 ,lett.a) del D.Lgs n. 267/2000-Presa d’atto e regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell’Autorità Giudiziaria”

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole;

Il Responsabile del Servizio Finanziario ,per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole;

Uditi gli interventi come sopra riportati

Visto l’O.A.EE,LL. vigente in Sicilia come integrato con L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;

In armonia con l’esito delle votazioni di cui sopra;

PROVAT

51

DELIBERA

PRESIDE

M

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.

A questo punto si allontana il consigliere Vieni.



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO:	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio , ai sensi dell'art. 194, comma1, lett. a) del D. Lgs. N. 267/2000 - Presa d'Atto e Regularizzazione Pignoramenti Eseguiti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
-----------------	---

PROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

51 DEL 30-12-2013

PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO che l'art. 194 ,comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui gli Enti Locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

CONSIDERATO che necessita riconoscere situazioni debitorie fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, riepilogati, in elenco, nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2012 sono stati eseguiti, in riferimento ai suddetti debiti, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria i pignoramenti riportati nell'allegato prospetto ;

RITENUTO necessario provvedere, ora per allora, al riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del Decreto Legislativo 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- L' articolo 23, comma 5, della legge 289/2002 secondo cui " *i provvedimenti di debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti* "

- L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui " *per amministrazione Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (... ..) le Regioni, le Provincie i Comuni (... ..)* " ;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. **DI RICONOSCERE**, ora per allora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 per quanto di competenza, la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all' allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per complessivi € 499.101,84;
2. **DI DARE ATTO** che il presente riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. **DI PRENDERE ATTO** dei pignoramenti eseguiti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, risultanti dall'elenco allegato alla presente in parte integrante e sostanziale;
4. **DI IMPUTARE** la complessiva somma di € 499.101,84 allo stanziamento allocato al servizio 1.01.08.08.00 " Altri servizi generali – Oneri straordinari della Gestione Corrente " Esercizio Finanziario 2013 Competenza, nel quale, all'uopo è stato applicato quota dell'avanzo di amministrazione di diritto dell'esercizio Finanziario 2012.
5. **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di porre in essere i provvedimenti consequenziali;



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DI SEGRETERIA

**PROSPETTO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 51 DEL 30-12-2013**

OGGETTO: Pignoramenti eseguiti su disposizione
Dell'autorità giudiziaria in data 21/05/2012 –
Ordinanza di Assegnazione Tribunale di Patti -
Sezione di Sant'Agata Militello.

1	SIG. MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO	€ 80.035,05
2	SIG. MANCUSO MARIO MASSIMILIANO	€ 91.819,21
3	SIG.RA FULCI CATERINA LILIANA	€ 80.035,05
4	SIG.RA MANCUSO TOMMASA	€ 120.052,57
5	SIG.RA MANCUSO VIRGINIA	€ 120.052,57
6	SIG.RA TODARO MARIANNA	€ 6.387,39
7	SIG.RA TODARO MARIANNA- RITENUTA D'ACCONTO	€ 720,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 499.101,84



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DI SEGRETERIA

**PROSPETTO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 51 DEL 30-12-2013**

PROCEDIMENTO

TITOLO ESECUTIVO

1	SIG. MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO	SENTENZA N. 1146/2009 EMESA DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SEZ. I CIVILE
2	SIG. MANCUSO MARIO MASSIMILIANO	“
3	SIG.RA FULCI CATERINA LILIANA	“
4	SIG.RA MANCUSO TOMMASA	“
5	SIG.RA MANCUSO VIRGINIA	“
6	SIG.RA TODARO MARIANNA	SENTENZA N. 680/11 EMESA DAL TRIBUNALE DI PATTI
7	SIG.RA TODARO MARIANNA- RITENUTA D'ACCONTO	“

- Si precisa che le Sentenze citate sono allegati in copia alla presente.

Scrit. n. 1146
STUDIO LEGALE CARROZZA
Avv. PIETRO CARROZZA
Via C. Battisti, 167 - 98123 MESSINA
Tel. 090.718330 - 090.662598 - Fax 090.663579
e-mail: info@studiocarrozza.it
PEC: pietrocarrozza@pec.studiocarrozza.it

COPIA

Sentenza n. 1146
del 8 SET. 2009
Divisione II 28/1/09
Diccio II 25/3/09
depos. 8 SET. 2009
Causa 1885
R.G. 1007

AG



76402648218-5



REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catania, Sezione Prima Civile, composta dai Sigg:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| Dott. Angelo Giorlando | Presidente Rel.Est. |
| Dott. Clara Castro | Consigliere |
| Dott. Filippo Pennisi | Consigliere |

21 NOV 2009
12793

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 1359 Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2000 avente come Oggetto: giudizio di rinvio in tema di occupazione appropriativa

TRA

Comune di San Fratello, (C.F. 84000410831) in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antinino Trifilò per procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione, giusta delibera di G.M. n° 199 dell'11.7.2000, elettivamente domiciliato in Catania via Ruggero Settimo 43 presso lo studio dell'avv. Antonino Ciancio Paratore.

Appellante

e

Mancuso Francesco, nato a Piraino il 1.4.1931, res. in Messina, Viale Annunziata 1 cf. MNC 31D01 G699Z e

Mancuso Benedetta, nata a San Fratello (Messina) il 22.2.1933, ivi res. in Via Selva 33 cf: MNC BDT 33B62 H850M e

Mancuso Tommasa, nata a Barcellona P.G. (Messina) il 7.5.1936 res. in S. Agata di Militello Via Rossini 19 cf: MNC TMS 36E47 A638P,
tutti rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Carrozza, Mario Mancuso e Valeria Farina giusta procura a margine dell'atto di riassunzione ed elett.te domiciliati in Catania Via Teatro Massimo 34 presso lo studio dell'avv. Farina.

Appellati

La causa, è stata posta in decisione all'udienza di discussione del **28.1.2009**

posta così la causa in decisione

LA CORTE

riunita in camera di consiglio ha osservato:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29.12.1978, Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta, Mancuso Tommasa e Vizzini Carmela convenivano in giudizio il Comune San Fratello, in persona del sindaco pro tempore innanzi al Tribunale di Patti, chiedendo il risarcimento dei danni per l'occupazione da parte del convenuto di un terreno al fine di realizzare un campo sportivo, mediante procedura non portata a compimento con pronuncia di provvedimento di esproprio.

Il convenuto si costituiva in giudizio resistendo alla domanda della quale chiedeva il rigetto.

211

Con sentenza non definitiva del 21.12.1992, il Tribunale di Patti condannava il convenuto al pagamento della somma di £.3.351.868.621, oltre interessi, a titolo di occupazione acquisitiva, nonché la somma di £.502.780.293, oltre interessi, quale indennità di occupazione legittima.

Con sentenza definitiva del 17.7.1995, il Tribunale di Patti condannava il convenuto al pagamento dell'ulteriore somma di £.53.000.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese processuali.

Il Comune San Fratello proponeva due distinti atti di appello avverso entrambe le sentenze del Tribunale di Patti.

Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta, Mancuso Tommasa resistevano alle impugnazioni e proponevano a loro volta appello incidentale in ordine al calcolo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni.

Riunite le cause, la Corte di Appello di Messina con sentenza in data 23.3.1998, depositata il 5.5.1998, riduceva le somme dovute dal Comune a titolo di occupazione acquisitiva a £.311.912.000 e quelle dovute a titolo di danni a £.13.250.000, oltre interessi e rivalutazione di entrambe le somme, nonché quelle dovute a titolo di indennità di occupazione a £.46.786.800, con compensazione di metà delle spese di entrambi i gradi.

Il Comune di San Fratello proponeva ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa resistevano con controricorso. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n° 4386/00 resa in data 19.11.1999 e depositata il 7.4.2000,

accoglieva il secondo motivo di ricorso e cassava l'impugnata sentenza con rinvio.

Con atto notificato in data 21.10.2000, il Comune di San Fratello riassumeva la causa davanti a questa Corte, quale giudice di rinvio, chiedendo a) dichiararsi la natura agricola del terreno occupato; b) determinare il valore del terreno alla data del 26.11.1976 con i criteri fissati dalle norme di cui al titolo II della L.22.10.1971 n° 865; c) rideterminare l'indennità di occupazione; d) condannare Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa alla restituzione delle somme pagate dal Comune in data 5.5.1997; e) condannare Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio.

Costituitisi in giudizio, Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa chiedevano preliminarmente la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro procedimento avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta transazione della controversia; in caso di avvenuta transazione chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere; nel merito chiedevano il rigetto delle richieste formulate dal Comune di San Fratello nell'atto di riassunzione e nell'atto di appello, con conferma della decisione della sentenza della Corte di Appello di Messina; eccepivano l'inammissibilità dei documenti prodotti in sede di rinvio; chiedevano la condanna del Comune di San Fratello al pagamento delle giuste indennità a titolo di risarcimento dei danni con interessi e rivalutazione, con vittoria di spese dei vari gradi.

Con ordinanza in data 26.4.2002 veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento avente ad oggetto

l'accertamento dell'avvenuta transazione della controversia. Dopo la definizione di tale procedimento, il giudizio veniva riassunto dal Comune di San Fratello con ricorso in data 26.4.2007 e da Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa con ricorso depositato in data 3.7.2007.

All'udienza collegiale del 19.3.2008 le parti chiedevano rinvio al fine di illustrare gli effetti sul presente giudizio delle sentenze della Corte Costituzionale n° 348 e n° 349 del 24.10.2007.

Indi, sulle precisate conclusioni il procedimento veniva definitivamente posto in decisione all'udienza collegiale di discussione del 28.1.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio come risulti in maniera pacifica che Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa siano contitolari dei diritti relativi ad un tratto di terreno sito in San Fratello, contrada Vallone Valle, in Catasto al foglio 38, particella 55, esteso mq. 27.858, occupato d'urgenza da parte del Comune di San Fratello in forza di provvedimento del 4.3.1973 al fine di realizzare un campo sportivo, fruendo dell'intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno.

Risulta, altresì, come il Comune, abbia materialmente realizzato l'opera arrecando gravi danni alla residua proprietà dei Mancuso, senza mai portare a compimento la relativa procedura con la pronuncia di rituale provvedimento di esproprio, né abbia spontaneamente corrisposto le relative indennità agli aventi diritto, i quali hanno pertanto dovuto promuovere il presente giudizio.

Risulta passata in giudicato la pronuncia di condanna del Comune di San Fratello al risarcimento dei danni arrecati al residuo fondo dei Mancuso, con interessi e rivalutazione monetaria così come liquidati dalla Corte di appello di Messina con la sentenza n°134 resa in data 23.3.1998 e depositata il 5.5.1998.

Con la sentenza n° 4386/00 resa in data 19.11.1999 e depositata il 7.4.2000, la Suprema Corte di Cassazione ha solo in parte cassato la decisione di merito dichiarando come nel caso in esame non fosse stata adeguatamente accertata la natura edificabile dell'area occupata alla luce dei criteri di cui al 1° comma dell'art. 5 bis L. 359/92, secondo il testo vigente prima delle sentenze della Corte Costituzionale n° 348 e n° 349 del 24.10.2007.

In particolare, è stata evidenziata l'affermazione della Corte di Messina secondo cui i requisiti di edificabilità di fatto del terreno occupato sarebbero stati *"sufficienti nella fattispecie vertendosi in un'ipotesi di occupazione acquisitiva dove non sono richieste le possibilità legali di edificazione"*.

È stata espressamente rilevata dal giudice di legittimità l'erroneità di *"siffatta valutazione delle sole possibilità effettive (di fatto) e non anche delle possibilità legali (di diritto) di edificazione"*, in quanto è stato affermato come anche in tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, fosse necessario l'accertamento della *"natura del suolo occupato, se edificabile o agricolo, da condurre secondo la metodologia dell'art. 5 bis L. 359/92, commi 3° e 4°, se edificabile o agricolo appunto"*.

Ed è edificabile, ai sensi del comma 3°, nell'interpretazione resa da questa Corte di Cassazione (v. sent. n. 3717/98, n. 259/98, n. 5111/97, n. 11037/96, n. 2856/96), il suolo che abbia "le possibilità legali ed effettive di edificazione", negandosi quindi rilevanza autonoma ed esaustiva alla mera edificabilità di fatto, ed esigendosi che essa si armonizzi con l'edificabilità di diritto, secondo la disciplina urbanistica."

La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, espressamente rilevato come la sentenza cassata non avesse affrontato la questione "*sulla mancanza di strumenti urbanistici, nella specie*".

Questa Corte deve, quindi, riesaminare le domande e le eccezioni formulate dalle parti attenendosi al principio di diritto espresso nella suddetta statuizione.

Ciò posto, deve rilevarsi come sia pacifico tra le parti (oltre che rilevato dal C.T.U. ing. Colavecchio), che al momento dell'occupazione d'urgenza (1973) e sino al momento di irreversibile trasformazione dell'area (1976), il comune di San Fratello fosse sprovvisto di strumenti urbanistici.

Giova ribadire come la Suprema Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza della Corte di appello di Messina, abbia espressamente rilevato come la relativa motivazione non avesse affrontato la questione della "*mancanza di strumenti urbanistici, nella specie*".

Tale questione deve essere, pertanto, affrontata in questa sede, in quanto, in base al principio di diritto fissato dalla Suprema Corte nella sentenza n° 4386/00 resa in data 19.11.1999 e depositata il 7.4.2000, "*l'edificabilità di diritto*" deve essere valutata "*secondo la disciplina*

urbanistica” al momento vigente e tenendò presente che, nel caso in esame, lo strumento urbanistico mancava del tutto.

È noto che in tema di espropriazione per pubblica utilità, al fine della classificazione del fondo quale edificabile o meno (ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992) il giudice dovrà fare ricorso al criterio (residuale) della edificabilità “di fatto” quando non esista alcuno strumento ritualmente vigente e tale edificabilità sia compatibile con le scelte urbanistiche (cfr. Cass. 27.9.2002 n° 14024; Cass. 17.9.1997 n° 9242).

Pertanto, alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte, confermata anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge n. 359 del 1992, nel caso in esame, in assenza di uno strumento urbanistico adottato o approvato, deve essere valutata l'edificabilità di fatto dell'area occupata, pacificamente posta fuori dal perimetro del centro edificato, tanto più che tale edificabilità risulta pienamente compatibile con le generali scelte urbanistiche del Comune.

Nel caso in esame, infatti, la compatibilità della destinazione edificatoria dell'area con le generali scelte urbanistiche del Comune di San Fratello risulta, oltre che dalla massiccia presenza delle opere di urbanizzazione partitamente descritte nella relazione del C.T.U. ing. Colavecchio, anche dalla stessa decisione del Comune di San Fratello di localizzare e realizzare proprio su quel terreno un'opera pubblica di natura squisitamente edificatoria (cfr. Cass. 26.4.1999 n° 4131).

Conseguentemente, alla luce delle suesposte considerazioni, una volta accertata l'edificabilità di fatto del suolo de quo con statuizione che sul punto non è stata oggetto d'impugnazione, deve affermarsi anche la natura

interessi legali annui, per il primo anno, sui menzionati importi iniziali, e per gli anni successivi, su tali importi via via rivalutati, secondo gli indici ISTAT dal 28.11.1976. Trattasi di statuizione sugli accessori del credito che non è stata oggetto di specifica impugnazione e come tale è passata in giudicato.

Infondata risulta, poi, la richiesta del Comune di San Fratello di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio per procedere alla valutazione del terreno occupato dal Comune secondo i criteri fissati dalle norme di cui al titolo II della L.22.10.1971 n° 865, in quanto, come, già rilevato, tale normativa non può trovare applicazione al caso in esame, dovendo oggi corrisponderci il valore venale del terreno.

Parimenti infondata risulta, poi, la richiesta del Comune di San Fratello di rideterminare l'indennità di occupazione, di cui al terzo motivo di appello contenuto nell'atto di riassunzione.

Infatti, il criterio giuridico correttamente applicato nel caso in esame per la determinazione di detta indennità corrisponde ad una percentuale (riferibile al saggio degli interessi legali) del valore venale del bene, oggi pari all'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area occupata

La materia deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale della norma di cui all'art. 72, 4° comma, L. n.2359/1865, da interpretarsi nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto della indennità per la occupazione quanto di quella per la successiva espropriazione, attesa la omogeneità morfologica e funzionale delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti ablatori, e la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa. Detta indennità

di occupazione, se determinabile ai sensi dell'art. 72, 4° comma, L. n. 2359/1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve, pertanto, essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata.

Ciò posto, nel caso in esame l'indennità virtualmente spettante per la espropriazione del terreno sito in San Fratello, contrada Vallone Valle, in Catasto al foglio 38, particella 55, esteso mq. 27.858, occupato d'urgenza da parte del Comune in forza di provvedimento del 4.3.1973 al fine di realizzare un campo sportivo a seguito della dichiarata incostituzionalità della previgente penalizzante normativa sarebbe pari al valore venale del terreno senza alcuna delle decurtazioni di cui all'art. 5 bis legge n. 359 del 1992.

Pertanto, l'indennità dovuta per l'occupazione temporanea del terreno suddetto va determinata in misura corrispondente, per ogni anno di occupazione, agli interessi legali secondo il tasso al momento vigente sull'importo del valore venale del bene.

Conseguentemente, poiché Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa hanno prestato acquiescenza alla liquidazione effettuata dalla Corte di appello di Messina con la sentenza in data 23.3.1998, depositata il 5.5.1998, deve essere confermata anche la liquidazione delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione in complessive £.46.786.800 (oggi pari a €24.163,37) oltre interessi dalla domanda al soddisfo (statuizione quest'ultima sugli accessori del credito che non è stata oggetto d'impugnazione).

Dal rigetto dei precedenti motivi d'impugnazione, consegue l'infondatezza anche del quarto motivo col quale il Comune di San Fratello ha chiesto la condanna di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa alla restituzione delle somme pagate dal Comune in data 5.5.1997.

Del tutto immotivata risulta, poi, la richiesta di condanna di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio formulata col quinto motivo d'impugnazione dal Comune di San Fratello, la cui piena responsabilità non è stata messa in discussione neanche dallo stesso Comune, che ha contestato solo il "quantum" del risarcimento dovuto.

Nessuna giustificazione è stata addotta dal Comune che possa determinare l'inversione dell'onere delle spese sullo stesso gravanti secondo la previsione di cui all'art. 91 c.p.c..

Pertanto, stante la piena soccombenza, mentre vanno confermate le statuizioni sulle spese contenute nelle sentenze che hanno definito i primi due gradi di giudizio, per mancanza d'impugnazione, le spese della fase di legittimità e quelle del presente grado devono essere integralmente poste a carico del soccombente Comune di San Fratello e liquidate come da dispositivo.

Esauriti in tal modo i motivi d'impugnazione ritualmente proposti dal Comune di San Fratello i seno all'atto di riassunzione notificato in data 21.10.2000, va rilevata l'inammissibilità delle altre richieste tardivamente formulate dallo stesso Comune nel corso del presente grado del giudizio.

P. Q. M.

La Corte, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio riassunto innanzi a questa Corte dal Comune di San Fratello in persona del sindaco pro tempore con atto di citazione notificato in data 21.10.2000 nei confronti di Mancuso Francesco e Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa;

in parziale riforma della sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Patti in data 21.12.1992 e della sentenza definitiva, resa dal Tribunale di Patti in data 17.7.1995:

d e t e r m i n a in £.311.912.000 oggi €.116.313,29 la somma dovuta dal Comune di San Fratello in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa a titolo di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva del terreno sito in San Fratello, contrada Vallone Valle, in Catasto al foglio 38, particella 55, esteso mq. 27.858, occupato d'urgenza da parte del Comune di San Fratello in forza di provvedimento del 13.1973 al fine di realizzare un campo sportivo e condanna il Comune al pagamento in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa delle suddette somme *“da rivalutare in base agli indici ISTAT dal 28.11.1976 ad oggi ed oltre agli interessi legali annui, per il primo anno, sui menzionati importi iniziali, e per gli anni successivi, su tali importi via via rivalutati, secondo gli indici ISTAT dal 28.11.1976”*;

d e t e r m i n a l'indennità dovuta in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa per la occupazione temporanea di detto terreno, in £.46.786.800 (oggi pari a €.24.163,37) oltre interessi dalla

domanda al soddisfo;

c o n f e r m a nel resto le impugnate sentenze;

c o m p e n s a per metà tra le parti le spese processuali relative al primo e secondo grado del giudizio e **c o n d a n n a** il Comune di San Fratello in persona del sindaco pro tempore al pagamento, in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa, in solido, della rimanente metà liquidata in €.18.402,39 per il primo grado e in €.10.587,37 per il secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Messina;

c o n d a n n a il Comune di San Fratello in persona del sindaco pro tempore al pagamento, in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa, in solido, delle spese processuali relative alla fase di legittimità, liquidate in complessivi €.10.439,00 di cui €.1.439,00 per diritti di procuratore, €.9.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

c o n d a n n a il Comune di San Fratello in persona del sindaco pro tempore al pagamento, in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa, in solido, delle spese processuali relative al presente grado, liquidate in complessivi €.15.564,00 di cui €.1.500,00 per diritti di procuratore, €.14.000,00 per onorari di avvocato, €.64,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 25.3.2009

IL CANCELLIERE C/IS

(Modugno)

Il Presidente estensore

Depositata in cancelleria il 8 SET. 2009

IL CANCELLIERE C/IS

(Modugno)

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

ordiniamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
interessi e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione
il presente titolo, al P.M. di darvi assistenza, a tutti gli
uffici della forza pubblica di concorrervi quando ne
siano legalmente richiesti

E' copia spedita in forma esecutiva che si rilascia a

richiesta del Sig. Avv. *Valeria Falanga*
Catania *30-09-09*



F. Minisso
IL CANCELLIERE
Francesco Minisso

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

E' copia conforme all'originale rilasciato



30-09-09
IL CANCELLIERE
[Signature]

La Corte di Appello di Catania con ordinanza del
16-12-09/5-2-2010, dispone la correzione, nel senso
che ove nella sentenza leggesi "€ 116.313,29" debba
leggersi e intendersi "€ 161.089,10."

Catania, - 8 FEB. 2010

IL CANCELLIERE
F. P. S. C. L. M. I. S. S. I. T. A.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

F. copia conforme all'originale

Catania

8-2-2010



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
F. P. S. C. L. M. I. S. S. I. T. A.

Cron. n. 151 /2010

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dei sig.ri **Mancuso dott. Luigi e Mancuso avv. Mario**, quali eredi ed aventi causa del sig.dott. **Mancuso Francesco; Mancuso Virginia**, quale erede beneficiaria di **Mancuso Benedetta; e Mancuso Tommasa**, io sottoscritto avv. Pietro Carrozza, munito di procura e regolarmente autorizzato, ai sensi della legge 21.1.1994 n.53 e D.M. 27 maggio 1994, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, giusta delibera n.82 del 24.4.2002, ho dato copia notizia e notifica del superiore sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1146/2009 del 25.3-8.9.2009, spedita in forma esecutiva al **Comune di S.Fratello, in persona del Sindaco pro tempore**, presso il **Palazzo Municipale di S.Fratello, via Serpi - 98075 - S. FRATELLO (ME)**, ivi spedendo copia a mezzo dell'Ufficio Postale di Messina Business con racc.a.r.n. 76402648218-5 del 23.11.2010

A handwritten signature in dark ink is visible, appearing to read 'P. Carrozza'. Below the signature is a circular stamp, likely an official seal or a date stamp, though the details are faint and difficult to discern.

AVV. CARMELO CAIOLA
Pittocinante in Cassazione
Via Diaz, 1 - Telefax 0941/728247
99070 Acquedolci (ME)



N° 680/11 Sent. Lav.
N° 849/08 Reg. Gen.
N° _____ Cron.

Copia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI

Il Giudice Designato in funzione di Giudice del Lavoro, dott. *Mauro Mirena*, all'udienza dell' 8.6.2011, previa lettura in aula del dispositivo, ha emesso la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

Nella causa civile di lavoro-pubblico impiego iscritta al n. 849/2008 R.G. avente ad oggetto: "Salario accessorio"

TRA

TODARO MARIANNA, elettivamente domiciliata in Acquedolci, via A. Diaz n. 1, presso lo studio dell'avv.C.Caiola, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

-ricorrente-

CONTRO

COMUNE DI S.FRATELLO, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando, via T. Forno 72, presso lo studio dell'Avv. T.Nespola, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

-resistente-

All'udienza dell' 8.6.2011, dopo la discussione orale, le parti concludevano chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come da verbale in atti, e la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale, il cui dispositivo veniva letto in aula.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9.4.2008 TODARO MARIANNA adiva questo Tribunale premettendo di lavorare alle dipendenze del COMUNE di S.FRATELLO, inquadrata nel corpo dei Vigili Urbani con la categoria "C5"; aggiungeva che, con regolari provvedimenti autorizzativi era stata assegnata a svolgere le mansioni di responsabile del procedimento amministrativo nel settore della Polizia Municipale ai sensi della legge 142/90 e L.R. 10/91; che non le era stato liquidato il compenso per indennità salario accessorio per gli anni 2004 e 2005, mentre per l'anno 2006 le era stata liquidata la somma di € 1.000,00, inferiore a quella liquidata ad altri dipendenti per le stesse mansioni. Chiedeva che l'Ufficio volesse, previo accertamento del diritto, condannare il Comune datoriale a corrisponderle, per le suddette causali, la complessiva somma di € 3.600,00, oltre accessori.

Fissata la comparizione delle parti, si costituiva con memoria il convenuto il quale contestava ogni avversa eccezione, deduzione e domanda per le ragioni ivi meglio esplicitate, chiedendo il rigetto del ricorso.

Espletata l'attività istruttoria, le parti venivano autorizzate al deposito di note sicché, all'udienza odierna, dopo la discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto è fondato, e ciò per le ragioni di cui appresso.

Al riguardo, va osservato che con esso l'istante ha premesso di lavorare alle dipendenze del COMUNE di S.FRATELLO, inquadrata nel corpo dei Vigili Urbani con la categoria "C5"; ha aggiunto che, con regolari provvedimenti autorizzativi è

stata assegnata a svolgere le mansioni di responsabile del procedimento amministrativo nel settore della Polizia Municipale ai sensi della legge 142/90 e L.R. 10/91; che non le sarebbe stato liquidato il compenso per indennità salario accessorio per gli anni 2004 e 2005, mentre per l'anno 2006 le sarebbe stata liquidata la somma di € 1.000,00, inferiore a quella liquidata ad altri dipendenti per le stesse mansioni. Ha chiesto che l'Ufficio voglia, previo accertamento del diritto, condannare il Comune datoriale a corrisponderle, per le suddette causali, la complessiva somma di € 3.600,00, oltre accessori.

Ora, in ordine all'attività espletata per il periodo oggetto di causa, vi sono in atti: a) determinazione dirigenziale n. 2 del 22.1.2002 con cui la ricorrente è stata individuata "responsabile dei procedimenti riguardanti i passi carrabili..."; b) determinazione dirigenziale n. 5 del 23.3.2006 con cui la stessa è stata individuata quale "responsabile del procedimento per gli atti amministrativi"; c) note del comandante della P.M. del 13.12.2005 e del 19.1.2006, con cui si attesta l'avvenuto svolgimento dell'attività di cui sopra da parte della Todaro.

Non può dubitarsi, dunque, che l'attività in ragione della quale si richiede la prestazione in oggetto è stata effettivamente espletata dalla ricorrente, sicché vanno rigettate le avverse deduzioni.

Sono conseguentemente dovute le somme rivendicate in ricorso, e ciò in virtù delle norme contrattuali ivi richiamate.

Sulla quantificazione delle medesime, per altro, non v'è contestazione alcuna.

Il comune convenuto va dunque condannato a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 3.600,00, quale salario accessorio per gli anni 2004 e 2005, e ad integrazione per l'anno 2006, cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalle singole scadenze al soddisfo, secondo il principio dell'"assorbimento".

Ogni altra questione è assorbita.

Le spese del giudizio, alla luce del principio della soccombenza, gravano sul resistente.

P.Q.M.

-definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
-condanna il COMUNE DI S.FRATELLO, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 3.600,00, per le causali di cui in motivazione, oltre ad interessi legali e rivalutazione, così come sopra indicati;

- condanna il COMUNE DI S.FRATELLO, in persona del legale rappresentante, alla rifusione nei confronti della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.310,00, di cui € 10,00 per spese ed € 260,00 per diritti, oltre ad IVA e Cassa, se dovute, nonché spese generali come per legge.

Così deciso in Patti 8.6.2011

Il Giudice del Lavoro

dott. Mauro Mirena

Depositato in Cancelleria
oggi, 8 GIU. 2011

IL CANCELLIERE B3

Dott.ssa V. z. a Di Raimondo

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa V. z. a Di Raimondo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, ed pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva, a richiesta *della ditta, C. D. D. O. S.*
procuratore di *700000* *NO. 11/2/11*

13 GIU. 2011

Patti,



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

FM
Antonio Milici

VISTO: E' AUTENTICA
13 GIU. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Milici



*Comune di San Fratello
in persona del Sindaco
pro-tempore *Antonio Milici*
per le carte per le scuole
municipali *consegna*
e *man**

A MANI DELL'IMBRODATO AGGETTO del Comune di S. FRATELLO
Credito
S. FRATELLO 23-06-2011

TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
13 GIU. 2011

6. **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Amministrativa di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27/12/2002, n. 289.

San Fratello, li 23.12.2013

Il proponente



SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li 27-12-13

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Reg. RUBUANO Antonino)



Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:


Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE

Data 27.12.13

Il Responsabile



Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere


favorevole

Data 27.12.13

Il Responsabile

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Reg. RUBUANO Antonino)



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Liuzzo Vittoria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmela Stancampiano

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Mancuso Mariarosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi:
 - dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
 - art. 16 L.R. n. 44/1991

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to _____

E ' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza Municipale li _____

Il Segretario Comunale

COMUNE DI SAN FRATELLO
Provincia di Messina
REVISORE DEI CONTI

Al Sindaco del Comune
Di San Fratello (ME)

Al Presidente del Consiglio del
Comune di San Fratello (ME)

Al Dirigente Generale del
Comune di San Fratello (ME)

Al Responsabile del Servizio Finanziario
Del Comune di San Fratello (ME)

Verbale n°8/2013

L'anno duemilatredecim il giorno 29 del mese di dicembre il Revisore dei Conti Dott.ssa Rosalia Maria Rubuano, esprime parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

- Riconoscimento debiti fuori bilancio - Art. 194 D. Lgs 18.08.2000 n° 267

La proposta risulta munita dei seguenti pareri:

- "FAVOREVOLE" per quanto concerne la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- "FAVOREVOLE" per quanto riguarda la regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

PREMESSO


Che sono stati eseguiti, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, pignoramenti per un totale complessivo di € 499.101,84 (come da allegato prospetto)

CONSIDERATO

- Che i predetti debiti rientrano nella fattispecie di cui all'art.194 del D.Lgs 267/2000, derivanti da sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive;
- Che al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) ed e) dell'art.194, comma 1 del T.U.E.L. deve provvedersi con procedura d'urgenza, con la sottoposizione al Consiglio nei tempi brevi previsti dal regolamento di contabilità, in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazioni monetarie.

VERIFICATO

- che nella deliberazione consiliare di riconoscimento è contestuale il finanziamento del debito;



- che alla copertura finanziaria del debito non sono state destinate risorse provenienti dall'assunzione di prestiti oppure aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, art. 193 comma 3.

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di S.Fratello, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Amministrazione Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'art.1, comma 1° della Legge Regionale n.48 del 11.12.1991

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente.

Esaminata la proposta di delibera di cui all'oggetto, esprime parere "FAVOREVOLE" per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per € 499.101,84

Letto, confermato e sottoscritto.

San Fratello, li 29/12/2013

Il Revisore

